



Deliberazione 1423

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 LUG, 2017

**Oggetto: Revoca della delibera AOB n. 167 del 2016, e di tutti gli atti connessi e consequenziali, avente ad oggetto "Costituzione Unione d'acquisto ed indizione gara procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, per la fornitura in contratto estimatorio di dispositivi impiantabili, materiale per elettrofisiologia ed estrazione per l'Azienda G. Brotzu di Cagliari, le AASSLL nn. 2-3-5-7-8, l'AOU Cagliari e l'AOU Sassari. Approvazione capitolati speciale e tecnico, disciplinare e bandi di gara"**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 LUG, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

*Su proposta del Servizio Acquisti beni e servizi*

**RICHIAMATI**

- il D.lgs n° 502/92 e s.m.i
- le Leggi regionali n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- il D.lgs. 163/2016 e il DPR 207/2010;
- la legge 241/90;

**VISTA** la delibera AOB n. 167 del 2016, avente ad oggetto "Costituzione Unione d'acquisto ed indizione gara procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, per la fornitura in contratto estimatorio di dispositivi impiantabili, materiale per elettrofisiologia ed estrazione per l'Azienda G. Brotzu di Cagliari, le AASSLL nn. 2-3-5-7-8, l'AOU Cagliari e l'AOU Sassari. Approvazione capitolati speciale e tecnico, disciplinare e bandi di gara;

**ATTESO** che con delibera AOB 1150/2017 del 7 giugno 2017, cui si rinvia e qui da intendersi richiamata integralmente, è stato avviato il procedimento di revoca della delibera sopra specificata, e di tutti gli atti ad essa connessi e/o consequenziali (capitolati, bando e disciplinare di gara), per le ragioni di criticità sotto descritte nel dettaglio:

- 1) per la complessità e per il valore del procedimento in oggetto, trattandosi di unione di acquisto afferente a tutte le aziende sanitarie regionali, l'avvio dell'iter procedurale è stato preceduto da una preventiva fase di valutazione, risalente ad un periodo precedente all'anno 2014, concernente la stima dei fabbisogni di ciascuna azienda, il confronto tra queste, la predisposizione del capitolato di gara e la determinazione del prezzo a base d'asta;
- 2) in ragione del tempo intercorso tra l'elaborazione degli atti preventivi sopraccitati e l'indizione della gara, nonché della rapida evoluzione tecnologica dei dispositivi oggetto della fornitura ed alla luce degli esiti del costante monitoraggio del settore merceologico di riferimento, sono emersi profili di criticità relativi al prezzo posto a base d'asta, risultando lo stesso non in linea con gli attuali valori di mercato che si attestano su valori mediamente più bassi del 25-30%, nonché superiore al prezzo posto a base d'asta relativo a gare pubbliche successivamente indette da altre Aziende sanitarie per la fornitura di prodotti analoghi o similari;
- 3) il prezzo posto a base d'asta nella gara in argomento risulta sovrastimato anche in esito al raffronto con la gara, di imminente aggiudicazione, indetta dalla CONSIP ed avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di diversi prodotti tra quelli in esame



- 4) sono emersi profili di potenziale criticità in ordine alla forma di aggiudicazione prescelta posto che, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'oggetto della fornitura, il meccanismo stesso potrebbe determinare la compromissione dei principi di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa;
- 5) in ragione della istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui alla legge regionale 17/2016, subentrante nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni di tutte le Aziende sanitarie locali della Regione Sardegna, è in atto una nuova valutazione e stima dei fabbisogni da parte dei territori e dei presidi dell'intera Regione, originariamente individuati dalle AA.SS.LL. ora incorporate nella nuova ATS;

- DATO ATTO**
- che con comunicazione a mezzo PEC prot. n. 12752/2017, a norma dell'art.7 e ss. della legge 241/90, la citata delibera di avvio del procedimento di revoca veniva comunicata a tutte le ditte partecipanti alla gara nei confronti delle quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti;
  - che con nota del 23/06/2017, agli atti aziendali, la ditta Medico SPA trasmetteva alla Azienda Brotzu le proprie controdeduzioni in merito alla citata revoca;
  - che con nota PEC AOB prot. n. 14842 del 5/07/2017, a firma del Direttore del Servizio A.B.S., si comunicava alla Medico SPA il non accoglimento delle controdeduzioni presentate, ribadendosi tutte le ragioni di pubblico interesse e di opportunità alla luce delle quali provvedere alla revoca della gara;

- VALUTATO**
- in particolare, a seguito dell'esame delle controdeduzioni presentate dalla ditta Medico, che le stesse non siano meritevoli di accoglimento poichè infondate in fatto e/o in diritto e che, in quanto tali, non siano suscettibili di modificare e inficiare le motivazioni poste alla base della deliberazione dell'AOB n. 1150/2017, qui da intendersi ribadite e ritrascritte, nonché integrate dalle ulteriori seguenti considerazioni anche in replica alle deduzioni della Medico:
- 1) il tempo trascorso dall'adozione della delibera oggetto di revoca appare ragionevole e legittima pienamente l'esercizio del potere di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L. 241/1990;
  - 2) la decisione della Azienda di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non può classificarsi come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell'aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell'unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale; se ciò è vero con riguardo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, varrà a maggior ragione per la revoca anticipata degli atti di una gara ancora in fieri e in fase preliminare, rispetto alla quale, dunque, può riconoscersi in capo alle imprese partecipanti solo un interesse non qualificato alla conclusione del procedimento, a cui corrisponde una valutazione massimale e tendenzialmente prevalente dell'interesse pubblico, la quale, per sua natura, non impone alla S.A. l'articolazione di una motivazione approfondita che giustifichi il sacrificio dell'interesse (meramente partecipativo) del soggetto privato, diversamente da quanto invece accade di fronte alla revoca o all'annullamento ex officio di un'aggiudicazione definitiva, alla quale pure si applica l'art. 21 *quinquies*, l. n. 241 del 1990;
  - 3) nella fattispecie, si ritiene che l'indennizzo ex art. 21 *quinquies* l. 241/1990 non spetti, trattandosi di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali non definitivamente attributivi di vantaggi in capo ai soggetti concorrenti.
  - 4) si ritiene, inoltre, che nell'appalto di cui trattasi nessun ristoro spetterà per le spese di partecipazione sostenute, rientrando esse nella normale alea di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, per loro natura caratterizzate dall'esito incerto, non solo riguardo all'aggiudicazione ma anche alla possibilità di un eventuale revoca in corso di gara;



- TENUTO CONTO** che al di fuori delle controdeduzioni della ditta Medico, nessuno degli altri soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 12752/2017 ha fatto pervenire all'Azienda controdeduzioni e/o osservazioni in ordine al contenuto della Deliberazione n. 1150/2017 del 7 giugno 2017;
- REPUTATO** pertanto, in considerazione dei presupposti e delle motivazioni illustrati nella precedente deliberazione n. 1150/2017 del 7 giugno 2017, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché di quanto sopra rilevato ed esposto, che debbano considerarsi persistenti ed attuali tutte le ragioni di pubblico interesse e di opportunità alla luce delle quali provvedere alla revoca della gara in oggetto, al fine di procedere a una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, attraverso l'adozione di nuove e diverse soluzioni economiche e tecniche idonee a comportare un minor dispendio di risorse rispetto a quelle precedentemente stimate e impegnate nonché il massimo rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- DATO ATTO** che risulta decorso il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento di revoca, come indicato nel dispositivo della delibera 1150/2017
- CONSIDERATO** che non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione provvisoria o definitiva, ed è perciò nella piena discrezione dell'Azienda appaltante il ritiro della gara senza alcun obbligo di indennizzo nei confronti delle ditte partecipanti;
- RITENUTO** pertanto, in esito all'espletamento dell'istruttoria e per le ragioni di opportunità e pubblico interesse nuovamente evidenziate, di dover dare seguito alla delibera prot. 1150/2017 e di dover per l'effetto concludere il procedimento di revoca della delibera AOB n. 167 del 2016, ai sensi dell'art 21-*quinquies* della L. n. 241/1990, avente ad oggetto "*Costituzione Unione d'acquisto ed indizione gara procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, per la fornitura in contratto estimatorio di dispositivi impiantabili, materiale per elettrofisiologia ed estrazione per l'Azienda G. Brotzu di Cagliari, le AASSLL nn. 2-3-5-7-8, l'AOU Cagliari e l'AOU Sassari. Approvazione capitolati speciale e tecnico, disciplinare e bandi di gara*", e ogni atto ad essa connesso e/o consequenziale (capitolati, bando e disciplinare di gara);
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

### DELIBERA

*Per i motivi indicati in premessa:*

- Di concludere in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241, il procedimento di revoca in autotutela della deliberazione AOB n. 167 del 4 febbraio 2016;
- Di ritenere valide e, pertanto, confermare tutte le motivazioni evidenziate nella deliberazione di avvio del procedimento n. 1150/2017 del 7 giugno 2017, qui da intendersi integralmente richiamate, come integrate nella parte motiva del presente provvedimento;
- Di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della l. 241/1990, la delibera AOB n. 167 del 4 febbraio 2016, avente ad oggetto "*Costituzione Unione d'acquisto ed indizione gara procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, per la fornitura in contratto estimatorio di dispositivi impiantabili, materiale per elettrofisiologia ed estrazione per l'Azienda G. Brotzu di Cagliari, le AASSLL nn. 2-3-5-7-8, l'AOU Cagliari e l'AOU Sassari. Approvazione capitolati speciale e tecnico, disciplinare e bandi di gara*", e ogni atto ad essa connesso e/o consequenziale (capitolati, bando e disciplinare di gara);
- Di comunicare formalmente la presente deliberazione ai soggetti partecipanti alla gara nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti;



AO Brotzu

---

- Di dare formale comunicazione del presente atto all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, a norma dell'art. 29 comma 2 LR 10/2006.

**Il Direttore Amministrativo**

Dr.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Vinicio Atzeni

**Il Direttore Generale**

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu